



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali*  
*Ministero della Giustizia*

*Presidenza e Segreteria*

*Prot. n.°* 4887/2009

AS/amp

21/12/2009

*Roma*

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali degli  
Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare n. 29/2009

Oggetto: Competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale professionista abilitato al rilascio della certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 192/2005.

In vista dell'emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 192/2005 (linee guida per la certificazione energetica ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica), appare opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento su cui si fonda il riconoscimento delle competenze in oggetto agli iscritti al nostro Ordine.

In primo luogo, deve rilevarsi che la legislazione nazionale in materia non ha esplicitato le singole categorie di professionisti da considerarsi "abilitate", ma nell'affermare, all'art. 1, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007, che "per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali", ha dettato la norma di principio e di indirizzo, rimettendo l'individuazione concreta di tali categorie alla normativa delle singole Regioni.

Successivamente, al fine di fornire precisazioni sulla corretta interpretazione e lettura di tale norma, è intervenuta la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 della Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Normativa e Contenzioso, la quale, anche recependo le argomentazioni presentate dallo scrivente Ordine nel ricorso promosso dinanzi al TAR del Lazio avverso il medesimo art. 1, comma 6, ha statuito inequivocabilmente che: *"... la documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto, i soggetti abilitati alla progettazioni di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli*

ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risaltano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenuti a tali categorie, regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta...

Alla luce di tale normativa di livello primario, le Regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 117 Cost. comma III e secondo i principi di ripartizione delle competenze dettati dal D. Lgs. n. 30/2006 in materia di professioni, hanno emesso apposite Leggi Regionali in virtù delle quali hanno individuato i professionisti abilitati al rilascio dell'attestazione di certificazione energetica.

Da tutto quanto sopra si evince che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono abilitati, in virtù dell'art. 2 della Legge n. 3/1976, alla progettazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori di costruzioni ed edifici, pertanto, ai sensi del già citato art. 1 del D.M. 19 febbraio 2007, letto in combinato disposto con la Legge 192/2005, posseggono le competenze richieste ai fini del riconoscimento quali professionisti abilitati a sottoscrivere l'attestazione ed il certificato energetico relativo agli edifici che la legge gli consente di progettare, di dirigere i lavori e collaudare.

Ed infatti, l'art. 2 della Legge Professionale dispone che: "... sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: ... d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; ... u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; ... cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri...".

In particolare, si specifica che il R.D. n. 274/1929, recante il "Regolamento della professione di geometra", all'art. 19 stabilisce che "la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie". Nondimeno, l'art. 16, lett. l) della citata normativa riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone...", mentre la successiva lettera m), afferma la competenza dei medesimi professionisti in relazione a "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Alla luce delle chiare disposizioni riportate, appare evidente la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori relativi a costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, nonché modeste costruzioni civili e



costruzioni accessorie in cemento armato, anche laddove tali costruzioni ed edifici ricadano in zone sismiche ed in ambiente urbano, nei limiti della competenza riconosciuta ai Geometri; quindi nei limiti di quelle modeste costruzioni che non possono implicare pericolo per l'incolumità delle persone, che siano accessorie di costruzioni rurali o di edifici per uso di industrie agricole, di piccole dimensioni, che non richiedano particolari operazioni di calcolo ed in ogni caso, che non implicino invasione alcuna della competenza che la legge attribuisce in via esclusiva agli ingegneri ed agli architetti.

Sulla base di tali considerazioni, le Regioni Italiane, quali ad esempio, la Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 del 2 dicembre 2008, avente ad oggetto la "*Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione*") e l'Emilia Romagna (Deliberazione dell'Assemblea legislativa 255 del 6 ottobre 2009) hanno inserito tra le figure professionali abilitate ad espletare l'attività di certificatore energetico i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Tali conclusioni sono passate al vaglio anche della Magistratura Amministrativa che, ad esempio, nel contenzioso promosso dai Periti Industriali avverso la citata normativa ligure, ha rigettato per due volte, in sede cautelare (si è in attesa della definizione nel merito), l'impugnativa promossa che tendeva anche a porre in dubbio le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Cordiali saluti.

Presidente  
Dr. Agr. Andrea Sisti

